

APPLICAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI PENSIONE

Interessi legali da liquidarsi e pagarsi contestualmente al pagamento degli arretrati

1. Le direttive contenute nella circ. n. **31** in data **17/05/1999** dell'INPDAP:

- derivano dal D.M. del Tesoro n. **352** in data **13/10/1998** pubblicato sulla G.U. del 13/10/1998;
- fissano le linee di indirizzo che emergono dal citato decreto con riferimento al termine iniziale e finale per il computo dei compensi risarcitori in parola, con procedura di ufficio;
- precisano che dall' **01/01/1999** è **attivata la procedura automatica di liquidazione**;
- stabiliscono che le pubbliche Amministrazioni debbano indicare, sui propri decreti di pensione, la data di decorrenza degli interessi legali.

Da quanto precede, si deduce che gli emolumenti in argomento dovrebbero essere liquidati e pagati contestualmente al pagamento degli arretrati, che vengono corrisposti al personale in quiescenza interessato, in applicazione del decreto di pensione che li riguarda.

Accade invece che, in sede di pagamento degli arretrati dovuti, gli interessati non ricevano contestualmente gli interessi legali spettanti, conformemente a quanto previsto dai rispettivi decreti di pensione ai sensi del citato D.M. n. **352** del **1998**, né mai li riceverebbero se non a seguito di specifica richiesta conseguente al controllo dei calcoli connessi alla liquidazione degli arretrati.

Ciò vale anche e soprattutto per il pagamento di arretrati effettuato dal C.A.E.I. (Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano) in quanto avendo tali emolumenti carattere provvisorio, il suddetto Ente, per espressa disposizione del Tesoro non può provvedere alla liquidazione dei relativi interessi.

Anche nel caso di specifica richiesta la liquidazione ed il conseguente pagamento avvengono quasi sempre con un ritardo di almeno uno o due anni, con l'aggravante che alle richieste non viene frequentemente data alcuna risposta, nonostante l'obbligo imposto dalla legge 241/1990.

Infine occorre tenere presente che la Nota Operativa n. **39** del **20/06/2006** della Direzione Centrale delle Pensioni, Ufficio Normativa stabilisce che il pagamento degli interessi legali avvenga contemporaneamente alla liquidazione degli arretrati, fornendo agli interessati tutta la documentazione relativa ai calcoli effettuati.

2. La questione presenta sul piano esecutivo, un duplice aspetto, pur rifacendosi alla stessa situazione giuridico/amministrativa/contabile e cioè al calcolo dei suddetti "arretrati", degli interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. Si possono, infatti, verificare due diverse occasioni di conguaglio:

- quella facente capo al C.A.E.I.;
- quella facente capo all'INPDAP.

La prima attiene, normalmente, o al pagamento degli arretrati riguardanti la pensione privilegiata o somme dovute per ricostruzione di carriera. La seconda può riguardare un'eventuale ricostruzione di carriera a seguito di sentenza emessa dopo tanti anni dalla cessazione dal servizio ma, soprattutto, è riferita al momento del passaggio della pensione da provvisoria a definitiva. Tale momento è caratterizzato dall'emissione del decreto di pensione ordinaria o privilegiata che fotografa la situazione maturata all'atto del collocamento nella riserva.

3. L'INPDAP, sulla base delle risultanze emergenti da tale decreto e dei pagamenti effettuati dalla cessazione del servizio in poi, mette a raffronto quanto percepito e quanto dovuto: sull'eventuale conguaglio a credito è tenuto a calcolare e corrispondere gli interessi legali. In tal senso si esprime l'apposita clausola inserita nella parte finale del decreto di pensione. Come già detto si sono verificati casi in cui L'INPDAP, pur avendone l'obbligo d'ufficio, non ha corrisposto gli interessi legali sui conguagli effettuati da detto Istituto, né ha ritenuto di doverli corrispondere sui conguagli a suo tempo effettuati dal C.A.E.I..

Quest'ultimo, nel comunicare all'INPDAP, e per conoscenza all'interessato, l'ammontare globale del trattamento pensionistico corrisposto, evidenzia, in apposita colonna dello specchio prospetto, le somme pagate per emolumenti arretrati, sulle quali non ha potuto procedere alla liquidazione degli interessi, afferendo le stesse al trattamento pensionistico provvisorio come disposto dalla Nota Operativa n. **5055** in data **16/08/2001** dell'INPDAP, I Ufficio, Informativa. Tale adempimento a carico del C.A.E.I. è previsto solo in presenza di emolumenti dovuti a seguito di sentenza di cui il giudice ha imposto espressamente anche il pagamento degli interessi.

4. L'interessato, al fine di tutelarsi, deve chiedere alla sede provinciale dell'Istituto, da cui è amministrato, il prospetto dimostrativo del conguaglio, con evidenziazione sullo stesso degli interessi corrisposti, comprensivi di quelli relativi ai conguagli effettuati dal C.A.E.I..

Per principio consolidato gli interessi legali vanno corrisposti contestualmente al credito principale e cioè alla somma dovuta per arretrati. L'eventuale dilazione dovrebbe dare corso al cosiddetto **anatocismo**, vale a dire alla produzione di interessi da parte degli interessi scaduti e non pagati. Ciò non dovrebbe avvenire perché l'**anatocismo** è vietato dall'art. n. **429** del **Codice di Procedura Civile**.

Rimane però il fatto che l'interessato non ha, come invece dovrebbe avere, l'immediata disponibilità della somma dovutagli per interessi e, pertanto, subisce un danno ingiusto nei confronti del quale, laddove accertato che il ritardo non dipenda da causa di forza maggiore, né è stabilito da disposizione di legge, potrebbe instaurarsi azione risarcitoria.

5. Altra considerazione riguarda la lunga attesa, che il beneficio in argomento a volte può comportare, con rischio di cadere nella prescrizione quinquennale che annulla il diritto. Per evitare ciò è opportuno, prima della scadenza dei 5 anni dal giorno del pagamento degli arretrati, inviare all'INPDAP, con lettera raccomandata, apposita richiesta diretta a interrompere la prescrizione.

6. Il Dirigente G. Fiorino dell'INPDAP, Direzione Centrale Pensioni, ha comunicato all'ANUPSA che la Direzione Centrale ha soltanto compiti organizzativi e di coordinamento nei confronti delle proprie strutture periferiche e non anche gerarchici. Avendo la Direzione impartito regolari istruzioni sulla materia, ne consegue che eventuali lamentele devono essere rivolte esclusivamente alle competenti sedi provinciali e territoriali.

(tratto da **Tradizione Militare n.5/2007** e **n.6/2007**)

